

Art. 19 – Referendum di iniziativa popolare

1. Il Sindaco indice referendum consultivo, propositivo ed abrogativo su questioni di rilevanza generale di competenza comunale quando lo richieda il tre per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune. ***In caso di consultazioni che riguardino una frazione o circoscrizione, il numero di sottoscrizioni richiesto è pari ad almeno il dieci per cento degli elettori in possesso del diritto di elettorato attivo per l'elezione del consiglio comunale residenti nella frazione o circoscrizione interessata.*** La proposta è presentata presso la Segreteria generale da un Comitato promotore composto da almeno venti cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.
2. Non possono essere sottoposti a referendum:
 - a) lo Statuto, il regolamento interno del Consiglio comunale e di quelli circoscrizionali;
 - b) il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
 - c) i provvedimenti concernenti tributi e tariffe;
 - d) i provvedimenti inerenti all'assunzione di mutui o all'emissione di prestiti;
 - e) gli atti relativi al personale del Comune;
 - f) i provvedimenti relativi ad elezioni, nomine, designazioni, revoche e decadenze.
3. La proposta di referendum è articolata in unica domanda formulata in modo breve, chiaro e preciso, tale da lasciare obiettiva libertà di opzione.
4. Entro trenta giorni dalla presentazione, la proposta deve essere sottoposta per l'ammissibilità al giudizio di un comitato formato da tre garanti, eletto dal Consiglio comunale con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati, in modo che venga garantita la preparazione giuridico-amministrativa, l'imparzialità e l'indipendenza dagli organi del Comune. Il comitato deve pronunciarsi entro i successivi trenta giorni.
5. Il Comitato promotore deposita presso la Segreteria generale del Comune, entro **centottanta** giorni dalla dichiarazione di ammissibilità del referendum, il numero prescritto di firme autenticate.
6. Quando il referendum sia stato indetto, il Consiglio comunale sospende l'attività deliberativa sul medesimo oggetto.
7. Il Consiglio comunale deve esprimersi sull'oggetto del referendum entro tre mesi dal suo svolgimento.
8. Non è consentito lo svolgimento di più di una tornata referendaria in un anno e su non più di sei quesiti.
9. I referendum non possono essere indetti nei sei mesi precedenti la scadenza del mandato amministrativo, né possono svolgersi in concomitanza con altre operazioni di voto.
10. Alla consultazione possono partecipare i cittadini iscritti nelle liste elettorali.

11. Il regolamento sul referendum di iniziativa popolare consultivo, propositivo ed abrogativo disciplina le procedure per la raccolta delle firme, per lo svolgimento della consultazione e le adeguate forme di pubblicità; individua le sezioni elettorali nei cui elenchi l'elettore risulta iscritto con riferimento al suo domicilio, nonché le modalità di compilazione delle liste referendarie e la loro pubblicazione, fissando il termine entro il quale gli aventi diritto possono chiedere rettifica o iscrizioni per eventuali omissioni.

11 bis. Ai sensi dall'art. 3 della L.R. 4 gennaio 1993 n. 1, come modificato dall'articolo 17 della L.R. 9 dicembre 2014 n. 11 è altresì ammesso il referendum confermativo delle modifiche statutarie, purché queste non derivino da adeguamenti imposti dalla legge. Al referendum confermativo si applicano le disposizioni del presente articolo, fatto salvo quanto di seguito previsto:

a) la richiesta di referendum confermativo deve essere presentata entro la scadenza del termine di trenta giorni dell'affissione all'albo pretorio del comune della delibera che approva le modifiche statutarie e determina la sospensione dell'entrata in vigore delle modifiche sino alla definizione del procedimento referendario;

b) la dichiarazione di ammissibilità del referendum è espressa entro trenta giorni dalla presentazione;

c) la richiesta di referendum deve essere sottoscritta da almeno il cinque per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune in possesso del diritto di elettorato attivo per l'elezione del consiglio comunale;

d) le sottoscrizioni autenticate devono essere presentate entro novanta giorni dalla notifica della dichiarazione di ammissibilità del referendum;

e) ai fini della validità del referendum non è necessaria la partecipazione di un numero minimo di aventi diritto al voto e le modifiche statutarie non entrano in vigore se la maggioranza dei voti validi non si è espressa per la relativa conferma.

Il regolamento di cui al comma 11 reca la disciplina delle procedure relative al referendum confermativo sulle modifiche statutarie.

testo coordinato articolo 17 regolamento sugli istituti di partecipazione popolare:

Art. 17 Deposito delle firme

1. La raccolta delle sottoscrizioni è conclusa con il deposito dei relativi atti presso la Segreteria generale del Comune entro **centoottanta** giorni da quello di notifica della decisione di ammissione del referendum di cui all'articolo 13, comma 4.

2. Le sottoscrizioni sono apposte da almeno il 3 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune in possesso del diritto di elettorato attivo per l'elezione del consiglio comunale. In caso di consultazioni che riguardino una frazione o circoscrizione, il numero di sottoscrizioni richiesto è pari ad almeno il 10 per cento degli elettori in possesso del diritto di elettorato attivo per l'elezione del consiglio comunale residenti nella frazione o circoscrizione interessata.

3. Il mancato rispetto dei termini comporta la dichiarazione di improcedibilità della richiesta di referendum.

4. Entro 30 giorni dalla data di deposito dei moduli contenenti le sottoscrizioni, l'Ufficio elettorale verifica l'iscrizione nelle liste elettorali comunali dei sottoscrittori di cui al comma 2.

5. Il Comitato dei garanti, sulla scorta delle verifiche effettuate dall'Ufficio elettorale e dei successivi atti, decide, entro i successivi 20 giorni, circa la procedibilità del referendum verificando il numero esatto degli elettori sottoscrittori, il rispetto dei termini e la regolarità della documentazione prodotta, notificando la propria decisione al Sindaco.

6. Il Sindaco provvede, entro 15 giorni, a notificare al Comitato dei promotori l'accoglimento o il non accoglimento della richiesta di indizione del referendum.

7. In caso di non accoglimento della richiesta si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14 del presente Regolamento.

testo coordinato articolo 19 regolamento sugli istituti di partecipazione popolare:

Art. 19 Pubblicità della indizione del referendum

1. Della indizione del referendum viene data adeguata pubblicizzazione, non oltre il 40° giorno antecedente a quello stabilito per la votazione, obbligatoriamente mediante:

- pubblicazione di apposito avviso da affiggersi all'Albo Pretorio e agli Albi delle Circoscrizioni;
- avviso a mezzo dei principali strumenti di informazione.

1bis. L'amministrazione comunale assicura l'invio di materiale informativo che dia conto delle diverse posizioni in ordine al referendum, prodotto dalla commissione dei garanti. Detta informativa è indirizzata personalmente a ciascun elettore e recapitata al nucleo familiare.

2. Possono inoltre essere previste altre iniziative informative volte a fornire ai cittadini ogni utile indicazione e chiarimento in ordine ai quesiti referendari, alle modalità di esercizio del voto e allo svolgimento della consultazione.

testo coordinato articolo 29 regolamento sugli istituti di partecipazione popolare:

Art. 29 Risultati del referendum

1. La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione ***almeno il venticinque*** per cento degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

2. Nel termine di 45 giorni dallo svolgimento delle consultazioni il Comitato dei garanti procede alla verifica dei risultati e delle operazioni referendarie e notifica l'esito del referendum al Sindaco e al Comitato dei promotori, unitamente alla copia degli eventuali reclami relativi alle operazioni di voto e scrutinio, anche se presentati in corso di svolgimento delle operazioni di voto, e le relative decisioni assunte.

3. Contro la determinazione dell'esito del referendum il Comitato promotore può presentare, entro 10 giorni, al Comitato dei garanti motivata istanza di revisione.

Comitato dei garanti si pronuncia tempestivamente, e comunque non oltre i successivi 15 giorni, notificando al Sindaco le determinazioni assunte.

4. Delle operazioni di cui al comma 2 è redatto verbale in due esemplari, di cui uno rimane in deposito presso la Segreteria ed uno è trasmesso al Sindaco per la proclamazione dei risultati del referendum.

5. Il Sindaco, entro 10 giorni dal ricevimento del verbale, con proprio decreto, proclama il risultato della consultazione e lo notifica al Presidente del Consiglio comunale e al Comitato dei promotori.